

### **L'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana**

ritiene doveroso esprimere la propria solidarietà all'Avv. Filippo Viggiano del foro di Firenze per quanto occorso all'udienza del 14.2.2024 avanti al Tribunale di Firenze in composizione collegiale - seconda sezione penale – sottolineando l'assoluta correttezza del suo operato, sia sotto un profilo giuridico che deontologico, avendo egli agito nell'esclusivo interesse della parte assistita e nel rispetto del valore costituzionale e sociale del diritto di difesa.

Al contempo, oltre a far propri i contenuti della delibera n. 6 del 28.2.2024 assunta dal COA distrettuale di Firenze, ritiene necessario manifestare il proprio dissenso e la viva preoccupazione per il tentativo di legittimare una prassi improntata ad un *modus operandi* lesivo dei principi di oralità e concentrazione della fase dibattimentale, propri del nostro sistema processuale penale, che rischia di comportare una sostanziale vanificazione del ruolo del difensore e del principio del contraddittorio.

Firenze, 3.3.2024



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 28 FEBBRAIO 2024**

**DELIBERA n. 6**

**SEGNALAZIONE C/GIUDICI II SEZIONE PENALE TRIBUNALE DI FIRENZE**

Il Consiglio su relazione del Presidente,

viste:

- la segnalazione del 22.02.2024 (prot. 3117) a firma del Presidente dell'Ordine con la quale è stata trasmessa la delibera n.12 del 21.02.2024 con allegata segnalazione dell'Avv. Filippo Viggiano del 14.02.204 (prot. 2638);
- la comunicazione del Presidente del Tribunale di Firenze del 23.02.2024 (prot. 3219);
- la comunicazione del Presidente del Tribunale di Firenze del 26.02.2024 (prot. 3319) alla quale è allegata la relazione del Presidente del collegio giudicante sull'episodio segnalato dall'Avv. Viggiano nella sua predetta;

**RILEVATO** che

- l'autorizzazione da parte del PM d'udienza all'Avv. Viggiano per la consultazione del fascicolo denota la correttezza del comportamento tenuto dal difensore;
- che è un dato di fatto che all'interno del fascicolo processuale della vicenda oggetto della segnalazione fosse presente un dispositivo di sentenza datato 18.10.2023, redatto non in forma di mero appunto;
- tuttavia, la valutazione dell'illiceità di detta circostanza compete esclusivamente agli organi deputati all'esercizio della funzione ispettiva e disciplinare ai quali la segnalazione del Consiglio dell'Ordine del 22.02.2024 (prot. 3117) è stata rimessa da parte del Presidente del Tribunale;
- è auspicabile che i suddetti organi titolari del potere ispettivo e disciplinare assumano quanto prima le determinazioni di loro competenza su una vicenda che desta comprensibili perplessità e preoccupazione circa il rispetto sostanziale, e non meramente formale, del ruolo essenziale della difesa nel processo penale

**DELIBERA**

di trasmettere la presente, corredata dei documenti richiamati, al Presidente della Corte d'Appello di Firenze quale Presidente del Consiglio Giudiziario e, per doverosa conoscenza, al Presidente del Tribunale di Firenze.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 17,03.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente**